SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1993.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988 concernente determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361, con il quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in complessive 1831 unità, così ripartite nelle singole qualifiche funzionali: ottava n. 204; settima n. 451; sesta n. 559; quinta n. 79; quarta n. 332; terza n. 176 e seconda n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 5, foglio n. 114, con il quale, ai sensi dell'art. 21 comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, è stata determinata la dotazione organica del personale appartenente alla nona qualifica funzionale in complessive centodue unità;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in particolare l'art. 22 della stessa, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di complessive novanta unità, così rispettivamente ripartite: dieci unità in ciascuna delle qualifiche seconda, terza, quarta, quinta ed ottava, e venti unità in ciascuna delle qualifiche funzionali sesta e settima;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare l'art. 39, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche del personale del predetto Ministero di complessive ventisette unità rispettivamente assegnate: all'ottava qualifica funzionale (+ 5 unità), alla settima qualifica funzionale (+ 5 unità), alla sesta qualifica funzionale (+ 7 unità), alla quinta qualifica funzionale (+ 6 unità), alla quarta qualifica funzionale (+ 3 unità), ed alla terza qualifica funzionale (+ 1 unità);

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi, ed in particolare l'art. 17, con il quale sono state incrementate le dotazioni organiche del personale del predetto Ministero di complessive nove unità, di cui una assegnata all'ottava qualifica funzionale, tre alla settima qualifica funzionale, due alla sesta qualifica funzionale, una alla quinta qualifica funzionale, e due alla quarta qualifica funzionale;

Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1992 l'operatore amministrativo Sdogati Maria, appartenendo alla quinta qualifica funzionale, è stata trasferita dai ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ruoli della Corte dei conti, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che pertanto si rende necessario portare in detrazione dalle dotazioni organiche del citato Ministero un posto di quinta qualifica funzionale, profilo professionale di «operatore amministrativo»;

Viste le note n. 489523 del 24 giugno 1992 e n. 482809 del 20 aprile 1993 con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proposto, adeguatamente motivandola, una diversa ripartizione, come specificata con la tabella *A* allegata alla nota n. 489523 del 24 giugno 1992, della consistenza dei profili professionali nell'ambito delle dotazioni organiche delle rispettive qualifiche funzionali già determinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988 ed incrementate per effetto delle disposizioni di cui alle citate leggi 9 gennaio 1991, n. 10, 5 ottobre 1991, n. 317 e 17 febbraio 1992, n. 166;

Tenuto conto che la richiesta avanzata dal predetto Ministero con le sopracitate note non comporta ulteriori oneri finanziari in quanto le proposte variazioni vengono effettuate, ferma restando la consistenza della dotazione

organica cumulativa del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato determinata, a seguito degli incrementi apportati per effetto delle disposizioni legislative innanzi richiamate, in 2058 unità, nei limiti della consistenza numerica di ciascuna delle qualifiche funzionali interessate;

Preso atto che su detta proposta è interventua intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., rispettivamente con nota n. 13574/93/AS 988/MG/ms del 26 maggio 1993 e con telegramma n. 148875 del 3 novembre 1993 e che, per l'assenza di modifiche alla consistenza numerica di ciascuna qualifica, si rende possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta comunque salva la necessità che l'amministrazione adotti tempestivamente, preliminarmente alla rideterminazione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i provvedimenti di cui all'art. 31 del decreto medesimo;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce quella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361 citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto. È fatta salva la necessità che il Ministero interessato adotti, preliminarmente alla rideterminazione delle piante organiche di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i provvedimenti di cui all'art. 31 del decreto legislativo medesimo.

Roma, 30 novembre 1993

p. *Il Presidente:* CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 172

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 102.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	63
13/A - Direttore amministrativo contabile	2
20/A - Esperto di organizzazione	2
21/A - Ispettore capo per le società fiduciarie e di revisione	7
28/A - Direttore statistico	2
215/A - Chimico direttore coordinatore	3
218/A - Farmacista direttore coordinatore	1
220/A - Fisico direttore coordinatore	1
222/A - Geologo direttore coordinatore	1
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	19
296 - Analista esperto di procedure	1
Totale . . .	102

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 220 (*).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	133 *(a)*
13 - Funzionario amministrativo contabile	7 *(b)*
17 - Analista economico finanziario	2 *(c)*
20 - Analista di organizzazione	3 *(d)*
21 - Ispettore per le società fiduciarie e di revisione.	14 *(e)*
28 - Funzionario statistico	1
215 - Chimico direttore	9 *(f)*
218 - Farmacista direttore	1
220 - Fisico direttore	2 *(g)*
222 - Geologo direttore	2 *(h)*
224 - Ingegnere direttore	44 *(i)*
271 - Analista di sistema	1
272 - Analista di procedure	1
Totale . . .	220

(*) In tale dotazione organica, 51 posti, di cui 1 riservato alla provincia di Bolzano, complessivamente resi indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, sono distribuiti nei profili professionali richiamati nelle lettere che seguono e nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

(a) dei quali 28 indisponibili; *(b)* dei quali 1 indisponibile; *(c)* dei quali 1 indisponibile; *(d)* dei quali 1 indisponibile; *(e)* dei quali 7 indisponibili; *(f)* dei quali 2 indisponibili; *(g)* dei quali 1 indisponibile; *(h)* dei quali 1 indisponibile; *(i)* dei quali 9 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 479 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	322 *(a)*
14 - Collaboratore amministrativo contabile	21 *(b)*
29 - Collaboratore statistico	4 *(c)*
33 - Traduttore interprete	3 *(d)*
203 - Capo tecnico	25 *(e)*
205 - Cartografo	2 *(f)*

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
216 - Chimico	17 *(g)*
219 - Farmacista	3 *(h)*
221 - Fisico	2
223 - Geologo	2 *(i)*
225 - Ingegnere	63 *(l)*
266 - Collaboratore bibliotecario	1
273 - Analista	5
274 - Programmatore di sistema	4
275 - Capo sala macchine	2
Totale	479

(**) In tale dotazione organica, 51 posti, di cui 1 riservato alla provincia di Bolzano, complessivamente resi indisponibili ai sensi dell'art 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, sono distribuiti nei profili professionali richiamati nelle lettere che seguono e nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

(a) dei quali 33 indisponibili, *(b)* dei quali 1 indisponibile, *(c)* dei quali 1 indisponibile; *(d)* dei quali 1 indisponibile; *(e)* dei quali 1 indisponibile; *(f)* dei quali 1 indisponibile, *(g)* dei quali 2 indisponibili; *(h)* dei quali 1 indisponibile, *(i)* dei quali 1 indisponibile, *(l)* dei quali 9 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale dotazione organica cumulativa n 588.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	138
15 - Ragioniere	176
30 - Assistente statistico	3
34 - Assistente linguistico	6
48 - Assistente tecnico per le lavorazioni metalliche	4
130 - Assistente del servizio cifra ed intercettazioni	3
147 - Assistente tecnico di laboratorio di analisi	4
188 - Assistente tecnico	192
189 - Assistente tecnico per l'elettrotecnica	1
190 - Assistente tecnico per l'elettronica industriale	3
193 - Assistente tecnico per le telecomunicazioni	1
194 - Assistente tecnico per la chimica industriale	5
196 - Assistente tecnico per l'industria mineraria	26
276 - Programmatore	20
278 - Programmatore di gestione operativa	3
280 - Consollista	3
Totale	588

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 95

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	60
6 - Stenodattilografo	2
8 - Coordinatore di rimessa	1
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
39 - Aggiustatore meccanico specializzato	6
207 - Disegnatore specializzato	1
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	3
282 - Operatore di sala macchine	6
283 - Addetto a personal computers	15
Totale	95

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 347

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	263
7 - Dattilografo	6
9 - Conducente di automezzi speciali	6
11 - Autista meccanico	6
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	20
23 - Addetto ai servizi di vigilanza	2
38 - Aggiustatore meccanico	6
44 - Saldatore	2
50 - Elettricista	3
65 - Muratore	3
67 - Pittore	4
69 - Falegname	3
71 - Idraulico	3
148 - Agente ausiliario di laboratorio tecnico	2
168 - Attrezzista dell'area chimico-mineraria	7
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	5
284 - Addetto alle unità di acquisizione dati	5
285 - Addetto alle macchine ausiliarie	1
Totale	347

Terza qualifica funzionale. dotazione organica cumulativa n. 187.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	30
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera (1)	154
210 - Addetto alle lavorazioni	3
Totale	187

(1) Di cui un posto riservato alla provincia di Bolzano.

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 40.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	40
Totale	40

AVVERTENZA:

Il presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 361, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991

94A3647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 marzo 1994, n. 333.

Regolamento recante norme per l'omologazione di apparati radioelettrici destinati ad essere utilizzati come radiocomandi ai sensi dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 338;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed all'eliminazione dei distrurbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le caratteristiche tecniche e di impiego e le regole per il relativo accertamento, alla cui rispondenza e alla cui osservanza gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, subordinano, rispettivamente, l'esonero dalla concessione e la costruzione, l'importazione ed il commercio degli apparecchi apriporta radioelettrici, comunemente denominati «telecomandi», sono stabilite negli articoli che seguono.

Art. 2.

Bande di frequenze

1. Le bande di frequenze sono le seguenti:

a) 27,5000 - 27,6000 MHz

b) 29,8000 - 29,9000 MHz

c) 30,8500 - 30,9625 MHz

Art. 3.

Spaziatura canali e passo di canalizzazione

1. Le bande di frequenza citate nell'art. 2 del presente regolamento hanno i seguenti passi di canalizzazione:

banda *a)*: 10 kHz	banda *b)*: 10 kHz	banda *c)*: 12,5 kHz
1: 27,515 MHz	1: 29,815 MHz	1: 30,8625 MHz
2: 27,525 MHz	2: 29,825 MHz	2: 30,8750 MHz
3: 27,535 MHz	3: 29,835 MHz	3: 30,8875 MHz
4: 27,545 MHz	4: 29,845 MHz	4: 30,9000 MHz
5: 27,555 MHz	5: 29,855 MHz	5: 30,9125 MHz
6: 27,565 MHz	6: 29,865 MHz	6: 30,9250 MHz
7: 27,575 MHz	7: 29,875 MHz	7: 30,9375 MHz
8: 27,585 MHz	8: 29,885 MHz	8: 30,9500 MHz

Art. 4.

Potenza apparente irradiata

1. La potenza apparente massima irradiata (ERP) di picco non deve superare 5 mW. Tale potenza, misurata in condizioni normali ed estreme di prova, deve essere compresa tra ± 3dB rispetto alla potenza nominale dichiarata dal costruttore.

Art. 5.

Classe di emissione

1. È consentita qualunque classe di emissione (esclusa la fonia), purché la potenza emessa sia contenuta all'interno del canale assegnato nel rispetto delle prescrizioni relative alla potenza sul canale adiacente di cui all'art. 6.

Art. 6.

Potenza sul canale adiacente

1. Il valore massimo consentito è il seguente: 1 μW.

Art. 7.

Antenne

1. Gli apparati trasmittenti sono dotati di antenna incorporata collegata in permanenza all'apparecchiatura senza l'impiego di un connettore e di un cavo esterno.

Art. 8.

Scarto di frequenza del trasmettitore

1. Lo scarto di frequenza, nelle condizioni normali ed estreme di prova, non deve essere superiore a ± 1,5 kHz.

Art. 9.

Irradiazioni non essenziali

1. La potenza delle irradiazioni non essenziali non deve essere superiore a 4 nW entro le bande qui di seguito indicate:

41 - 68 MHz

87,5 - 137 MHz

162 - 230 MHz

470 - 862 MHz

2. In tutte le altre bande, tale potenza non deve essere superiore a 0,25 µW

Art. 10

Potenza delle irradiazioni parassite del ricevitore

1. La potenza di qualunque irradiazione parassita non deve essere superiore a 2 nW.

Art. 11.

Condizioni normali di prova

1 Si intendono per condizioni normali di temperatura e di umidità quelle corrispondenti ad una qualunque combinazione dei valori che non generino condensazione compresi nei limiti seguenti:

temperatura = da + 15°C a + 35°C;

umidità = dal 20% al 75%.

2. Si intende per tensione normale di prova quella indicata dal costruttore; essa viene indicata sia per il trasmettitore sia per il ricevitore

Art. 12

Condizioni estreme di prova

1. Le temperature estreme, rispettivamente minima e massima, sono:

— 10 °C e +55 °C.

2. Il valore estremo minimo della tensione di prova è il seguente:

a) per pile tipo Leclanché: 0,85 volte la tensione nominale della pila;

b) per pile tipo al mercurio: 0,9 volte la tensione nominale della pila;

c) per tutti gli altri tipi di pile: la tensione di fine utilizzazione indicata dal costruttore;

d) per altri tipi diversi di alimentazione i limiti indicati dal costruttore.

Art. 13.

Modulazione di prova

1. La modulazione di prova è tale che con la sua composizione ed il suo livello sia quella normalmente utilizzata in esercizio per modulare il trasmettitore. Questo segnale è quello che, in accordo tra il costruttore e l'autorità che esegue le misure, corrisponde alla massima larghezza di banda occupata e che viene trasmesso per un tempo sufficientemente lungo da poter eseguire le misure

Art. 14.

Dispositivo di accoppiamento

1. L'esemplare da sottoporre alle prove di omologazione è fornito di un dispositivo di accoppiamento idoneo a consentire l'esecuzione delle misure. Il dispositivo di accoppiamento presenta un'uscita a radiofrequenza con impedenza di 50 ohm in corrispondenza di qualunque frequenza di funzionamento dell'apparecchio. Inoltre il dispositivo di accoppiamento consente di effettuare le connessioni di ingresso e uscita in bassa frequenza con l'apparecchio di prova e di sostituire all'alimentazione dell'apparecchio una sorgente di alimentazione esterna Le caratteristiche del dispositivo di accoppiamento sono le seguenti

a) la perdita di accoppiamento non deve essere superiore a 30 dB;

b) la variazione della perdita di accoppiamento con la frequenza non deve causare un errore di misura superiore a 2 dB (da 20 MHz a 4 GHz);

c) il dispositivo di accoppiamento non deve contenere elementi non lineari.

2. Le caratteristiche di questo dispositivo nelle condizioni normali ed estreme sono soggette all'approvazione dell'autorità che effettua le prove. L'autorità preposta alle prove può utilizzare un proprio dispositivo di prova la cui descrizione è sotto riportata

3. Il dispositivo di accoppiamento può essere realizzato mediante una linea di trasmissione a piani conduttori paralleli, costituita da un piano di terra e da un conduttore di larghezza W fissato ad una altezza costante h sopra il piano di terra mediante supporti di plastica. Per una impedenza di 50 ohm il valore del rapporto W/h è di 4,95 ed in tal caso la larghezza del piano di terra deve essere almeno pari a 3 W per evitare effetti parassiti e per ottenere una impedenza costante Per rendere possibili il collegamento alla linea di trasmissione suddetta; entrambe le estremità della linea stessa sono rastremate e la

distanza h dal piano di terra è ridotta in modo da mantenere costante il rapporto W/h. Prese coassiali sono connesse alle estremità rastremate della linea. Una estremità della linea è adattata ad un carico resistivo e l'altra estremità è chiusa su una impedenza di 50 ohm. Il rapporto d'onda stazionaria è inferiore a 1,2 per tutte le frequenze di misura. Nel caso di linea di trasmissione con impedenza diversa da 50 ohm, alle sue estremità sono posti dispositivi di adattamento a 50 ohm. Si ha cura che nessuno strumento di misura od oggetto riflettente perturbi il campo elettromagnetico nella linea. Al centro del piano di terra può essere praticato un piccolo foro per consentire il collegamento con i circuiti in bassa frequenza. L'apparecchio in prova è posto in una zona di campo uniforme sopra un supporto isolante di altezza tale che il funzionamento dell'apparecchio non sia disturbato. Un connettore, con impedenza di uscita pari a 50 ohm, può temporaneamente sostituire l'antenna e può essere utilizzato come dispositivo di accoppiamento.

Art. 15.

Potenza apparente irradiata, posto e metodi di misura

1. È la potenza irradiata nella direzione della massima intensità di campo nelle condizioni ambientali appresso specificate.

2. Il posto di misura è situato su una superficie o un terreno sufficientemente piano. Il posto di misura è così grande da permettere l'installazione di una antenna di misura o di emissione a una distanza di almeno 6 metri. La distanza effettivamente utilizzata è indicata con i risultati delle misure. Sul posto c'è una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Nel centro di questa zona è posto un supporto in grado di ruotare di 360° nel piano orizzontale, sul quale va collocato l'apparato da misurare ad un metro e mezzo di altezza dal suolo. Tale supporto consiste in un tubo di plastica riempito di acqua salata (9g di NaCl per litro). Questo tubo ha una lunghezza di 1.5 metri ed un diametro interno di 10 ± 0.5 centimetri. L'estremità superiore è chiusa da un disco di metallo avente un diametro di 15 centimetri a contatto con l'acqua. L'apparato da provare è poggiato con la sua parte più larga a contatto con il disco di metallo. Per fare in modo di avere l'antenna verticale, pur mantenendo il contatto con la parte metallica del supporto, può essere necessario utilizzare un'altra piastra metallica collegata alla prima. Tale piastra, avente le dimensioni di 10 × 15 cm, è fissata sul disco metallico con il suo lato più corto in modo che l'angolo fra le due superfici metalliche possa essere regolato fra 0° e 90°. Il punto di fissaggio è regolabile in modo tale che il centro dell'apparato da provare sia al di sopra del centro del disco di metallo. Nel caso in cui l'apparato da provare abbia una lunghezza, lungo l'asse dell'antenna, inferiore a 15 cm, questo è poggiato in modo tale che la base dell'antenna si trovi alla estremità della piastra amovibile. Inoltre sono prese opportune precauzioni onde evitare che le riflessioni su oggetti vicini all'area di misura e sul suolo possano perturbare le operazioni di misura. L'antenna di prova è utilizzata per ricevere sia le irradiazioni dell'apparato sotto misura, sia le irradiazioni dell'antenna di sostituzione. L'antenna di prova è fissata su di un supporto che consenta di utilizzarla in polarizzazione orizzontale o verticale e di far variare l'altezza del suo centro da 1 a 5 metri al di sopra del terreno. È necessario che il ricevitore possa essere sintonizzato su ciascuna delle frequenze da controllare e che sia in grado di misurare i livelli relativi ai segnali in ingresso.

3. L'antenna di sostituzione è un dipolo a mezz'onda accordato sulla frequenza considerata o una antenna di lunghezza inferiore 1/2 lunghezza d'onda, tarata rispetto al dipolo a mezz'onda. Il centro di questa antenna coincide con un punto di riferimento che è il centro del volume occupato dall'apparato sotto misura. La distanza tra l'estremità inferiore del dipolo (o dell'antenna) ed il terreno è almeno di 30 cm. Questa antenna è collegata ad un generatore di segnali, tarato, funzionante sulle frequenze dell'apparato, attraverso eventuali connessioni di adattamento e di transizione.

4. Il trasmettitore sotto misura è sistemato nel posto di misura sopradescritto in una posizione tale da soddisfare la seguente condizione: esso è sistemato in posizione verticale in modo tale che l'asse dell'apparato, che è più vicino alla verticale nella posizione normale di funzionamento, sia perpendicolare al terreno. Il trasmettitore è messo in funzione nelle condizioni di modulazione in cui la potenza irradiata è massima. Il ricevitore di prova è sintonizzato sulla frequenza di emissione del trasmettitore. L'antenna di prova è sistemata in polarizzazione verticale. Successivamente si fa variare la sua altezza di prova entro i limiti previsti e si fa effettuare al complesso «trasmettitore/antenna trasmittente» una rotazione di 360 gradi, se necessario, in modo da ottenere il massimo segnale ricevuto. In luogo del complesso «trasmettitore/antenna trasmittente» è messa l'antenna di sostituzione, sopra definita, ed il livello del segnale di ingresso di questa è regolato in modo da ottenere nel ricevitore di misura lo stesso livello di prima o un livello che differisca dal precedente di un valore noto. La potenza apparente irradiata è uguale alla potenza fornita all'antenna con le opportune correzioni richieste dal sistema di misura.

Art. 16.

Potenza sul canale adiacente e metodi di misura

1. La potenza sul canale adiacente è quella parte della potenza totale di uscita di un trasmettitore modulato nelle condizioni prefissate, che viene emessa nell'interno della banda passante di un ricevitore del tipo utilizzato normalmente nel sistema e funzionante su uno o l'altro dei canali adiacenti. Tale potenza è la somma della

potenza media risultante dal processo di modulazione e di modulazione residua dovuta al ronzio ed al rumore del trasmettitore

2. La misura può essere effettuata in due modi: utilizzando un analizzatore di spettro oppure un ricevitore per la misura della potenza sul canale adiacente:

a) con l'analizzatore di spettro la misura della potenza sul canale adiacente è effettuata utilizzando un opportuno accoppiatore tra l'apparecchiatura sotto misura e l'analizzatore medesimo. Tale accoppiatore garantisce la linearità sulla banda di frequenza di interesse. L'analizzatore di spettro soddisfa alle seguenti condizioni: è possibile, utilizzando una larghezza di banda con risoluzione di 1 Khz, misurare in un canale adiacente i cui limiti siano posti a 5.75 kHz e 14.25 kHz per le bande di frequenza *a)* e *b)*, a 8,25 kHz e 16,75 kHz per la banda di frequenza *c)*, dalla portante utile, con la precisione almeno di ± 2 dB, l'ampiezza di un segnale o del rumore, i cui livelli siano superiori di almeno 3 dB al livello di rumore dell'analizzatore di spettro e ciò in presenza di un segnale sul canale utile con livello di 60 dB al di sopra della somma delle potenze nel canale adiacente. Il trasmettitore è modulato con il segnale di modulazione di prova di cui all'articolo 13. Si sceglie la larghezza di banda da esplorare sullo schermo dell'analizzatore di spettro in modo da poter rappresentare lo spettro di emissione del trasmettitore, comprese le parti emesse sui canali adiacenti. Si misura la somma della potenza di rumore e delle componenti discrete prodotte dal trasmettitore in ciascuno dei canali adiacenti. La potenza nel canale adiacente è calcolata sommando le potenze di tutte le componenti che si trovano nel canale sopracitato;

b) con il ricevitore per la misura della potenza sul canale adiacente, la misura si esegue con il ricevitore stesso collegato al trasmettitore con un dispositivo di accoppiamento, tale da garantire la linearità sulla banda di frequenza di interesse ed un livello sufficiente alla esecuzione delle misure. La potenza sul canale adiacente è misurata con un ricevitore dotato di un filtro con queste caratteristiche: 8,5 kHz per una larghezza di banda con attenuazione di 6dB; 17,5 kHz per una larghezza di banda con attenuazione di 70dB; 25 kHz per una larghezza di banda con attenuazione di 90dB.

3. Il trasmettitore viene modulato con il segnale di modulazione di prova, di cui all'art. 13.

4. Il ricevitore è sintonizzato sulla frequenza nominale del trasmettitore e si regola l'attenuatore variabile del ricevitore ad un valore tale (p dB) che, secondo la lettura di un apparato di misura, sia ottenuto un livello di circa 5 dB al di sopra del rumore del ricevitore. Il ricevitore è successivamente accordato su una frequenza superiore di 10 kHz per le bande di frequenza *a)* e *b)*, di 12,5 kHz per la banda *c)*, rispetto alla frequenza assegnata al trasmettitore. Si regola l'attenuatore variabile ad un valore tale (q dB) da ottenere nello strumento di misura la stessa lettura di prima. Il rapporto tra la potenza nel canale adiacente e quella in regime di portante è dato dalla differenza tra i valori letti sull'attenuatore (p e q). La potenza sul canale adiacente si determina applicando questo rapporto alla potenza di uscita misurata come indicato nell'art. 15. La misura è ripetuta su una frequenza inferiore di 10 kHz per le bande di frequenza *a)* e *b)*, di 12,5 kHz per la banda *c)*, rispetto alla frequenza assegnata al trasmettitore

Art. 17

Scarto di frequenza e metodo di misura

1. Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza tra la frequenza della portante misurata ed il suo valore nominale.

2. La frequenza della portante è misurata in assenza di modulazione. Quando non è possibile, è applicata una modulazione continua. Per apparati con modulazione FSK diretta, la frequenza portante è calcolata come la media delle frequenze del segnale di uscita misurate durante la trasmissione di una serie continua di bit a livello logico «0», e di una serie continua di bit a livello logico «1». La trasmissione delle due serie continue di bit è sufficientemente lunga per poter calcolare in modo affidabile la media. La misura è effettuata sia nelle condizioni normali sia in quelle estreme di prova, tenendo conto delle simultanee variazioni della temperatura ambiente tra — 10 °C e + 55 °C e della tensione di alimentazione nei limiti indicati all'art. 8

Art. 18

Irradiazioni non essenziali del trasmettitore e metodo di misura

1. Le irradiazioni non essenziali sono quelle su qualunque altra frequenza, diversa da quella portante e sulle componenti laterali conseguenti al processo normale di modulazione, irradiate dal contenitore, dalle strutture dell'apparato e dall'antenna.

2. L'apparato è sistemato in un posto di misura rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 16. Utilizzando un'antenna di prova a larga banda ed un metodo simile a quello descritto nel suddetto art. 16 si verificano nel ricevitore di misura le irradiazioni non essenziali contenute nella banda fino a 4000 MHz. Su ogni frequenza corrispondente ad una irradiazione non essenziale si misura la potenza apparente irradiata massima utilizzando il metodo dell'antenna di sostituzione. Successivamente l'antenna di prova è ruotata di 90° al fine di ricevere i segnali con polarizzazione orizzontale e la misura è ripetuta. Il valore che è preso in considerazione è quello più elevato tra i due misurati su ciascuna frequenza.

Art. 19.

Irradiazioni parassite del ricevitore e metodo di misura

1. Le irradiazioni parassite del ricevitore sono quelle che provengono dall'antenna, dal contenitore e dal ricevitore stesso.

2. Il metodo di misura è simile a quello dell'art. 18 sostituendo il ricevitore al trasmettitore, nel caso si tratti di ricevitore con antenna incorporata. Nell'ipotesi invece di ricevitore dotato di presa d'antenna, sono effettuate due prove:

a) con il metodo di cui all'articolo 18 chiudendo la presa d'antenna su un carico non irradiante e non reattivo di 50 ohm ed ove necessario tramite opportuno adattatore di impedenza, se il costruttore dichiari che la presa d'antenna del ricevitore non è pari a 50 ohm;

b) con il metodo di misura «condotta» dalle irradiazioni parassite, le quali sono espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta rilevata alla presa d'antenna del ricevitore. A tale presa va collegato un analizzatore di spettro o un voltmetro selettivo dotati di una impedenza di ingresso pari a 50 ohm ovvero, nel caso in cui il costruttore dichiari che la presa del ricevitore non è pari a 50 ohm, connessi tramite opportuno adattatore di impedenza.

3. Il valore delle irradiazioni parassite del ricevitore nei due valori massimi rilevati rispettivamente tramite i due esposti modi *a)* e *b)* non deve in ogni caso superare il livello di 2 nW.

Art. 20.

Presentazione apparati ad uno o più canali alle prove di omologazione

1. Il costruttore fornisce per le prove di omologazione un apparato di serie. Qualora si proceda alla omologazione a seguito di prove effettuate su un prototipo, la successiva produzione di serie deve essere conforme a detto prototipo in tutto e per tutto.

2. Per apparati funzionanti su di un solo canale, esso può essere scelto su di un qualsiasi canale tra quelli di cui all'art. 3.

3. Per apparati funzionanti su più canali, a meno che non si presentino condizioni particolari, è necessario procedere alle prove di omologazione su almeno tre canali disposti rispettivamente agli estremi ed al centro della banda di frequenze di funzionamento. La gamma così coperta è indicata dal costruttore.

4. La scelta dei canali per le prove di omologazione è soggetta all'approvazione dell'autorità che presiede alle prove.

Art. 21.

Precisione delle misure

1. I valori di tolleranza ammessi per ciascuna grandezza di misura sono i seguenti:

a) tensione continua alternata: ± 3%;

b) tensione di rete in corrente alternata: ± 3%;

c) frequenza di rete in corrente alternata: ± 0,5%;

d) tensione, potenza alle frequenze acustiche: ± 0,5 dB;

e) frequenza acustica: ± 1%;

f) distorsione e rumore dei generatori alle frequenze acustiche: 1%;

g) frequenza radioelettrica: ± 50Hz;

h) tensione alle frequenze radioelettriche: ±2 dB;

i) intensità di campo alle frequenze radioelettriche: ± 3%;

l) potenza della portante sulle frequenze radioelettriche: ± 2 dB;

m) potenza nel canale adiacente: ± 3 dB;

n) impedenza dei carichi fittizi, dispositivi di accoppiamento, cavi, spine, attenuatori, ecc.: ± 5%;

o) impedenza interna dei generatori ed impedenza di ingresso dei ricevitori di misura: ± 10%;

p) attenuazione degli attenuatori: ± 0,5%;

q) temperatura: ± 1 °C;

r) umidità: ± 5%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1994
Registro n. 1 Poste, foglio n. 212

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 338 del codice postale e delle telecomunicazioni (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) e della legge 22 maggio 1980, n. 209:

«Art. 338. D.P.R. n. 156/1973 *(Uso di apparecchi non soggetti a concessione).* — L'uso di apparecchi destinati al gioco denominati "radiogiocattoli", e di quelli destinati ad "apriporte" non è soggettto a concessione, né al pagamento dei canoni, purché detti apparecchi rechino il contrassegno dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, attestante che essi rispondono alle caratteristiche di impiego e tecniche stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni».

«Legge 22 maggio 1980, n. 209 (Modifica degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni):

Art. 1. — L'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

"È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma".

Art. 2. — Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente art. 1, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. — La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'art. 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo art. 398.

Art. 4. — L'art. 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente art. 398"».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983, è stato modificato con decreto ministeriale 9 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1990), con decreto ministeriale 16 settembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991), con decreto ministeriale 24 ottobre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1991) e con decreto ministeriale 25 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992).

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 338 e 398 del codice postale e delle telecomunicazioni vedere in nota alle premesse.

94G0405

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 maggio 1994.

Modalità di presentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10, comma primo, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 441, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese

esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,dei trasporti, della sanità e dell'interno, con il quale è stato adottato il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti d'iscrizione, così come integrato e modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Rilevato che ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con «reale e valida cauzione», con «fidejussione bancaria», ovvero con «polizza fidejussoria assicurativa»;

Considerata la necessità di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonché al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;

Ravvisata l'opportunità di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attività di trasporto individuate all'art. 2 e all'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324;

Ritenuto opportuno limitare alla fidejussione bancaria e alla polizza fidejussoria assicurativa gli strumenti necessari alla prestazione della garanzia;

Decreta:

Art. 1.

Garanzia fidejussoria

1. Le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti devono presentare la garanzia finanziaria entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

2. La garanzia finanziaria deve essere prestata tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. L'efficacia dell'iscrizione all'albo decorre dalla data di presentazione della garanzia finanziaria.

Art. 2.

Categorie di garanzia

Ai fini della determinazione dell'ammontare della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa, le attività di trasporto dei rifiuti, in base alla classificazione in categorie e classi previste dall'art. 14 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, sono suddivise nelle seguenti categorie di garanzia:

A) Trasporto di rifiuti solidi urbani, di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale costituito ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

B) Trasporto di rifiuti ingombranti, trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, non tossici e nocivi.

C) Trasporto di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 3.

Ammontare della garanzia

1. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria di garanzia *A* l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 5.000.000.000;

classe *b)* L. 1.500.000.000;

classe *c)* L. 600.000.000;

classe *d)* L. 300.000.000;

classe *e)* L. 100.000.000.

2. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria di garanzia *B* l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 6.000.000.000;

classe *b)* L. 2.000.000.000;

classe *c)* L. 900.000.000;

classe *d)* L. 150.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata inferiore a 20 tonnellate e L. 450.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata uguale o superiore a 20 tonnellate ed inferiore a 50 tonnellate.

3. Per il trasporto dei rifiuti di cui alla categoria di garanzia *C* l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori:

classe *a)* L. 10.000.000.000;

classe *b)* L. 3.000.000.000;

classe *c)* L. 1.200.000.000;

classe *d)* L. 200.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata inferiore a 20 tonnellate e L. 600.000.000 per quantità giornaliera complessivamente trasportata uguale o superiore a 20 tonnellate ed inferiore a 50 tonnellate.

Art. 4.

Adeguamento della garanzia

1. La garanzia fidejussoria deve essere prestata per un periodo di cinque anni e rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo di cui all'art. 21 del decreto 21 giugno 1991, n. 324. Solo in caso di cessazione dell'attività, notificata al comitato nazionale dell'albo, il fidejussore è da ritenersi liberato, con apposito provvedimento del comitato nazionale medesimo.

2. La garanzia fidejussoria viene escussa qualora, in presenza di atto o fatto lesivo dei beni ambientali, colposo o doloso, commesso in violazione degli obblighi derivanti da legge, regolamenti o provvedimenti prescrittivi in genere o comunque in presenza di fatti che possano attivare la procedura di risarcimento ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area.

Roma, 10 maggio 1994

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA A CARICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI.

1. Premesso che l'impresa (ditta) .... domiciliata in .... (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare attività di trasporto di rifiuti.

2. Che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino ambientale nonché il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta,

Ciò premesso

La società (società assicuratrice/azienda di credito).................... (in seguito denominata società), domiciliata in ...., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore della ditta stipulante e dei suoi obbligatori solidali ai sensi di legge a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di ...., secondo quanto previsto per la propria categoria di appartenenza di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto ...., a garanzia di quanto precisato al punto 2 della premessa.

CONDIZIONI GENERALI DI FIDEJUSSIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Art. 1.

Costituzione della garanzia

La società (società assicuratrice/azienda di credito) si costituisce fidejussore della ditta stipulante e dei suoi obblighi solidali ai sensi di legge per le somme che questi fossero tenuti a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, al trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale, nonché all'eventuale risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in conseguenza dell'attività svolta o in conseguenza delle eventuali inadempienze commesse nel periodo di durata della presente fidejussione determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo.

Art. 2.

Validità della garanzia

La validità della fidejussione deve essere pari alla durata dell'iscrizione all'albo maggiorata di un anno.

Decorso detto periodo la garanzia resterà comunque valida sino all'avvenuta liberazione da parte del comitato nazionale dell'albo.

L'ente garante (società assicuratrice/azienda di credito) non potrà in nessun caso opporre all'ente garantito il mancato pagamento rispettivamente del premio o della commissione, di eventuali supplementi di premio, nonché di imposte, spese ed oneri connessi alla presente garanzia.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito

Art. 3.

Pagamento dell'importo garantito

L'ente garante è obbligato a versare a semplice richiesta dell'ente garantito e senza oporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile; il pagamento sarà eseguito dalla società entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta alla società medesima

Art. 4.

Surrogazione

L'ente garante è surrogato, nei limti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali ed aventi causa ai sensi di legge.

Art. 5.

Forma delle comunicazioni all'ente garante

Tutte le comunicazioni o notifiche all'ente garante, relative alla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale.

SOLO PER LE SOCIETÀ ASSICURATRICI

Art. 6.

Fino a quando la fidejussione non sarà stata liberata del comitato nazionale dell'albo, la ditta stipulante è tenuta al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di «liquidazione del premio».

Art. 7.

Rivalsa

La ditta stipulante si impegna a rimborsare alla società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente fidejussione per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 8.

Deposito cautelativo

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la società può pretendere che la ditta stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 9.

Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla fidejussione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della ditta stipulante anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.

Art. 10.

Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società, dipendenti dalla presente fidejussione, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizione della fidejussione stessa.

Per quanto attiene i rapporti fra la società e la ditta stipulante, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo dove ha sede l'agenzia alla quale è assegnata la fidejussione.

La ditta stipulante

....

La società

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i..... sottoscritt... dichiar... di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 7 - Rinuncia da parte della ditta stipulante alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile.

Art. 8 - Deposito cautelativo.

Art. 9 - Foro competente.

La ditta stipulante

....

94A3650

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 1994.

Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, all'Anagrafe tributaria, su supporto magnetico, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera *e)*, della suddetta legge n. 413/1991 concernente l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto;

Considerato che l'art. 20 suddetto prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediane scrittura privata e non registrati.

2. Le comunicazioni con nota di accompagnamento conforme all'allegato *A*, devono essere trasmesse all'Anagrafe tributaria - Centro informativo delle entrate, codice P05, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente ai contratti stipulati nell'anno precedente.

3. I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi, sono stabiliti nell'allegato *B* al presente decreto.

4. Ove non risulti possibile la fornitura mediante supporti magnetici, i dati richiesti potranno essere trasmessi utilizzando per ciascun contratto il modello conforme all'allegato *C* al presente decreto.

5. La prima fornitura, relativa all'anno 1993, dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 1994.

Art. 2.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti tecnici richiesti.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle caratteristiche indicate, l'amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici faranno pervenire all'Anagrafe tributaria, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici rispondenti ai requisiti tecnici indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1994

Il Ministro: GALLO

ALLEGATO A

AL MISTERO DELLE FINANZE
CENTRO INFORMATIVO DEL
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
VIA M. CARUCCI 99 - 00143 ROMA
(COD - P05)

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA E, LEGGE 413/91

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE		*Codice Fiscale*	
Denominazione o Ragione sociale			
Domicilio Fiscale	Comune		Prov.
	Indirizzo		C.A.P.

Ai sensi dell'Art. 20, Comma 2, lettera E, Legge 30 dicembre 1991 n. 413, si trasmettono i dati relativi ai contratti di appalto, somministrazione o trasporto stipulati nell'anno ☐☐☐☐

La presente comunicazione è costituita da n. (1) ....

- ☐ MODELLI CARTACEI
- ☐ NASTRI A CARTUCCIA
- ☐ DISCHETTI
- ☐ NASTRI A BOBINA

Data ____________________ **Firma** (2) ____________________

PARTE RISERVATA AL CENTRO INFORMATIVO	
Data	N. Protocollo

Note
1- Indicare il numero di modelli o di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni.
2- La nota di accompagnamento deve essere firmata da un rappresentante la Pubblica Amministrazione o l'Ente Pubblico.

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE COMUNICAZIONI CONCERNENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 20, COMMA 2, LETTERA E DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 N. 413.

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporti, i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set.

La fornitura deve essere trasmessa con nota di accompagno conforme all'allegato A.

1. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.
- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";
- la lunghezza di ciascun record logico e' di 450 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e' di 32.400 caratteri, per per cui il fattore di bloccaggio e' di 72 records logici.

2. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:

  a) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

b) dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

c) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;

d) dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF(valori esadecimali "OD" e "OA");
- lunghezza del record 450 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare al file del dischetto e': CONTRATTI e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

3. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- numero di tracce = 9;
- numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250.
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.
- i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL";
- la lunghezza di ciascun record logico e' di 450 caratteri;
- la lunghezza del record fisico e' di 32.400 caratteri, per per cui il fattore di bloccaggio e' di 72 records logici.

4. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto , una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale del mittente;
- denominazione del mittente;
- domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);
- recapito telefonico;
- oggetto ART. 20 LEGGE 413/91
- anno di stipula dei contratti;
- tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

- densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- sistema operativo (VERSIONE E RELEASE) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- hardware utilizzato per produrre il supporto (CASA COSTRUTTRICE E MODELLO);
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

5. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 450 caratteri:

- un record di testa (tipo record 0);
- un record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione (tipo record 1);
- piu' record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 2);
- un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:

  alfabetico (A)

  numerico (NU)

  alfanumerico (AN)

- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi;
- i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD IDENTIFICATIVO DELLA FORNITURA:	
1	1	1	Tipo record vale sempre "0"	AN
2	2-22	21	Tipo fornitura vale sempre "ART. 20 LEGGE 413/91 "	AN
3	23-26	4	Anno di stipula dei contratti	NU
4	27-32	6	Data di produzione del supporto (nel formato ggmmaa)	NU
5	33-35	3	Progressivo del volume inviato	NU
6	36-46	11	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	NU
7	47-450	404	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre "1"	AN
2	2-12	11	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	NU
3	13-132	120	Denominazione o ragione sociale	AN
4	133-157	25	Comune del domicilio fiscale	AN
5	158-159	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale	AN
6	160-194	35	Indirizzo del domicilio fiscale	AN
7	195-199	5	C.A.P. del domicilio fiscale	NU
8	200-450	251	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD CON I DATI DELLA
COMUNICAZIONE (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre "2"	AN
2	2-12	11	Codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione	NU
			DATI RELATIVI ALL'AVENTE CAUSA	
3	13-28	16	Codice fiscale (se numerico di 11 caratteri deve essere allineato a sinistra)	AN
			Il seguente dato e' relativo alle persone giuridiche;per le persone fisiche deve essere impostato come assente	
4	29-148	120	Denominazione o ragione sociale	AN
			I seguenti dati sono relativi alle persone fisiche; per le persone giuridiche devono essere impostati come assenti	
5	149-172	24	Cognome	A
6	173-192	20	Nome	A
7	193	1	Sesso assume i valori M o F	A
8	194-199	6	Data di nascita (nel formato ggmmaa)	NU
9	200-224	25	Comune (o stato estero) di nascita	A
10	225-226	2	Provincia di nascita (sigla) (per gli stati esteri indicare il valore EE)	A
11	227-251	25	Comune del domicilio fiscale	A
12	252-253	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale	A
13	254-288	35	Indirizzo del domicilio fiscale	AN
14	289-293	5	CAP del domicilio fiscale	NU
			DATI RELATIVI AL CONTRATTO	
15	294-297	4	Anno di stipula del contratto	NU
16	298	1	Tipo di contratto assume i seguenti valori: A se appalto; B se somministrazione; C se trasporto.	A
17	299-304	6	Data di inizio (nel formato ggmmaa)	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
18	305-310	6	Data di fine (nel formato ggmmaa)	NU
19	311-323	13	Importo totale del contratto	NU
20	324-336	13	Importo effettivamente corrisposto nell'anno di stipula	NU
21	337-450	114	Filler Impostato a spazi	AN

RECORD DI CODA (TIPO RECORD "9")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record vale sempre "9"	AN
2	2-22	21	Tipo fornitura vale sempre "ART. 20 LEGGE 413/91 "	AN
3	23-26	4	Anno di stipula dei contratti	NU
4	27-32	6	Data di produzione del supporto (nel formato ggmmaa)	NU
5	33-35	3	Progressivo del volume inviato	NU
6	36-42	7	Record di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
7	43-450	408	Filler Impostato a spazi	AN

AL MISTERO DELLE FINANZE
CENTRO INFORMATIVO DEL
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
VIA M. CARUCCI 99 - 00143 ROMA
(COD - P05)

ALLEGATO C

COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA E, LEGGE 413/91

SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE		Codice Fiscale
Denominazione o Ragione sociale		
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.
	Indirizzo	C.A.P.

DATI RELATIVI ALL' AVENTE CAUSA		Codice Fiscale
Denominazione o Ragione sociale		
Cognome	Nome	Sesso (M o F)
Data di nascita (1)	Comune o Stato estero di nascita	Prov. (2)
Domicilio Fiscale	Comune	Prov.
	Indirizzo	C.A.P.

DATI RELATIVI AL CONTRATTO		Anno di stipula	Tipo di contratto (3)
Data di inizio (1)	Data di fine (1)	Importo totale (4)	Importo corrisposto nell'anno (5)

Data ____________________

Firma ____________________

Note
1- indicare la data nel formato **gg. mm. aa**
2- Per gli stati esteri indicare **E E.**
3- Indicare **A** se Appalto, **B** se Somministrazione, **C** se Trasporto.
4- Indicare l'importo totale del contratto
5- Indicare l importo effettivamente corrisposto nell'anno di stipula.

94A3648

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 maggio 1994.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento del portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Co. Ltd, in Milano, alla SIAC assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1991 con il quale è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa la rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, in Milano;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Viste le domande in data 27 gennaio 1994 con le quali le nominate Municipal General Insurance Ltd - Rappresentanza generale per l'Italia e SIAC assicurazioni S.p.a., hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del portafoglio assicurativo della medesima rappresentanza, costituito dalla sola quota di partecipazione al Consorzio italiano assicuratori grandine, alla predetta SIAC assicurazioni S.p.a.;

Viste le deliberazioni e le convenzioni, allegate alle predette istanze, relative al citato trasferimento di portafoglio;

Vista la lettera in data 3 febbraio 1994, n. 405124, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze di cui sopra;

Considerato che, come comunicato dall'ISVAP con lettera in data 2 aprile 1993, n. 305347, ricorrono altresì le condizioni di cui all'art. 18 della citata legge n. 295, 1978, non avendo la sopranominata rappresentanza generale assunto alcun premio, ad eccezione della quota del Consorzio italiano assicuratori grandine, per dichiarare nei confronti della stessa rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa anche nei rami danni diversi da quello grandine,

Decreta.

Art. 1

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni relative al trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo, costituito dalla quota di partecipazione al Consorzio italiano assicuratori grandine, della rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, in Milano, alla SIAC assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2

Sono decadute tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Municipal General Insurance Ltd, in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A3672

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 maggio 1994

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di giugno 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987; n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 29 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,50 per cento il tasso di riferimento per il mese di maggio 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di giugno 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di giugno 1994 è pari al 10,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A3649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1994

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnica apistica sono soppressi; detta scuola è trasformata in corso di diploma universitario in produzioni animali (orientamento in tecnica apistica).

Gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica sono soppressi; detta scuola è trasformata in corso di diploma universitario in tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia).

L'art. 95 relativo alla facoltà di agraria è così modificato:

La facoltà di agraria rilascia:

a) la laurea in scienze agrarie;

b) la laurea in scienze forestali;

c) il diploma di produzioni animali (orientamento in tecnica apistica);

d) il diploma di tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia).

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 105-*bis* sono aggiunti gli articoli 105-*ter* e 105-*quater* che disciplinano i corsi di diploma universitario in produzioni animali (orientamento in tecnica apistica) e in tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia):

Art. 105-*ter*.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI ANIMALI

ORIENTAMENTO TECNICA APISTICA

(Diplomi universitari). — Presso la facoltà di agraria è istituito il diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Tecnica apistica». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università.

(Corso di laurea e di diploma universitario affini). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 della tabella XXXI-*quater* (*Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992) e strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989); il corso di diploma in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente potrà iscriversi.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

(Articolazione del corso degli studi). — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi. con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 7 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

(Manifesto degli studi). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(Docenza). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professore a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Articolazione del diploma universitario in produzioni animali

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo delle probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra la struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C050; E051; G051; F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012; E052; F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche fra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033; E031; E021; G060; F301; F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisite competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312; F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi della edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311; F321; F322; F332; F312.

Art. 7 - Formazione professionale specifica (600 ore) - Orientamento: *Tecnica apistica.*

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Istituzioni di entomologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali morfologiche, etologiche e fisiologiche degli organismi appartenenti alla classe Insecta; i fondamenti dell'evoluzione sociale delle specie di maggiore interesse faunistico; i processi dinamici delle popolazioni in relazione soprattutto ai fattori abiotici e biotici; i rapporti interspecifici.

Raggruppamenti disciplinari: G041.

Area 14 - Apicoltura (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative ai principi della sistematica, della biometria, morfologia e dei comportamenti sociali delle specie più importanti diffuse nel mondo; alla fisiologia ed etologia comparata nell'ambito delle entità sottospecifiche. Inoltre, lo studente deve acquisire nozioni sulla gestione degli allevamenti, sulle tecnologie di produzione nonché sui rapporti tra attività apistica e agricola.

Raggruppamenti disciplinari: G041.

Area 15 - Patologia apicola (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative agli aspetti storici ed economici della diffusione delle principali patologie delle api e delle avversità di origine animale, riconoscere gli agenti infettivi dei diversi stadi dell'ospite e le tossicosi. Lo studente deve acquisire inoltre nozioni sulla disinfezione del materiale, sulla resistenza genetica alle malattie, sulla legislazione sanitaria comunitaria, nazionale e provvedimenti regionali.

Raggruppamenti disciplinari: G041.

Area 16 - Miglioramento genetico (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni di genetica generale e specifica dell'ape; i metodi di riproduzione ed i relativi controlli; i metodi di valutazione della performance degli allevamenti; i principi relativi alla scelta dei riproduttori, della selezione massale e di quella genealogica.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 17 - Flora mellifera e impollinazione (100 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali relative all'inquadramento sistematico e distribuzione delle piante di interesse apistico nel contesto territoriale dei Paesi interessati al commercio dei prodotti dell'alveare; alla conoscenza delle forme biologiche e degli elementi corologici. Inoltre, lo studente deve acquisire nozioni sui cicli biologici di queste piante, sulle loro fasi di sviluppo e sugli aspetti fenologici, nonché acquisire elementi sulla vegetazione insulare attuale e potenziale in relazione alla caratterizzazione botanica dei prodotti melliferi e polliniferi.

Raggruppamenti disciplinari: G041.

Area 18 - Organizzazione e gestione dell'azienda agraria (50 ore).

Lo studente dovrà essere in grado di applicare gli strumenti fondamentali della teoria economica dell'impresa all'azienda agraria ed agro-industriale per interpretarne il funzionamento e la performance nell'ambito del sistema economico. Inoltre dovrà acquisire le tecniche amministrative necessarie alla gestione aziendale e saper applicare le disposizioni di natura civile e fiscale concernenti l'impresa.

Raggruppamenti disciplinari: G010.

Area 19 - Tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli (50 ore).

Lo studente deve poter raggiungere, al completamento del corso di studi, la professionalità necessaria per potersi porre in modo efficace sul mercato del lavoro. Per tale motivo è necessario che acquisisca gli elementi fondamentali che riguardano l'intero ciclo di lavorazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli dell'alveare, a partire dalla produzione in campo fino al prodotto finito da commercializzare.

Raggruppamenti disciplinari: G52.

Area 20 - Microbiologia degli alimenti (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali e sperimentali sulla microbiologia dei prodotti animali in generale e di quelli elaborati dall'attività diretta delle api.

Raggruppamenti disciplinari: F312; G052.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di 300 ore, dovrà essere svolto all'interno e/o all'esterno dell'Università, anche in relazione all'eventuale stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 3, comma 2 e comma 8, del presente statuto.

Detto tirocinio consisterà nell'acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene la razionalizzazione e valorizzazione dell'allevamento apistico. Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulle tecniche e le modalità operative per conservare e migliorare il patrimonio genetico della popolazione orientandolo verso più alte produttività. Dovrà inoltre essere in grado di mettere in atto sistemi di diagnosi e di terapia orientati alla salvaguardia della specie e dell'ambiente.

RIEPILOGO

Base comune (500 ore):

1) Matematica	100	1
2) Fisica	50	0,5
3) Chimica	100	1
4) Biochimica applicata	50	0,5
5) Biologia, morfologia e fisiologia degli animali	100	1
6) Economia generale applicata	100	1
	annualità	5,0

Professionale di base (400 ore):

7) Agronomia e produzioni vegetale	50	0,5
8) Microbiologia applicata	50	0,5
9) Tecnologie alimentari	50	0,5
10) Ingegneria agraria	50	0.5
11) Produzioni animali	150	1,5
12) Igiene allevamenti	50	0,5
	annualità	4,0

Professionale specifica (600 ore):

13) Istituzioni di entomologia	100	1
14) Apicoltura	100	1
15) Patologia apicola	50	0,5
16) Miglioramento genetico	100	1
17) Flora mellifera e impollinazione	100	1
18) Organizzazione e gestione delle aziende	50	0,5
19) Tecnologia di conservazione dei prodotti agricoli	50	0,5
20) Microbiologia degli alimenti	50	0,5
	annualità	6,0
Totale		15,0
Tirocinio (300 ore)		3,0
Totale generale annualità		18,0

Art. 105-*quater*.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

ORIENTAMENTO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA

1.1 - È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari il diploma universitario in tecnologie alimentari, con l'orientamento in viticoltura ed enologia.

1.2 - Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica nel campo viti-vinivolo, diplomati che possano accedere all'albo professionale con il titolo di enologo.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento «viticoltura ed enologia». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

1.3 - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1.1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989)

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità naturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

1.4 - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

Le facoltà nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 1.7.

Su proposta delle facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi ed il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

1.5 - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1.2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

1.6 - La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

1.7 *(Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari).*

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni di ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: G020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dellimpresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010: I27O; PO21: P023.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio delle microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di

automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica

Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia.

Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (700 ore).

Area 14 - Viticoltura (250 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G02l; G022, F025; G041; G042; G032; G051.

Area 15 - Enologica (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine e agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G031; E051.

Area 16 - Controllo e gestione della qualità (100 ore)

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; G090; E051.

Discipline opzionali (150 ore).

Area 17 - Industrie agro-alimentari.

Biotecnologie delle fermentazioni.

Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari.

Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque.

Lo studio, con le nozioni impartite dalle materie che confluiscono in questa area, può approfondire le conoscenze specialistiche applicative di particolari problematiche inerenti il settore.

Raggruppamento disciplinare: G052.

1.8 - *Tirocinio.* Il tirocinio, della durata di 200 ore, dovrà essere svolto all'interno e/o all'esterno dell'Università, anche in relazione alla stesura dell'elaborato finale in conformità al disposto dell'art. 1.4, comma 2 e comma 8 del presente statuto.

Detto tirocinio consisterà nell'acquisire conoscenze professionali specifiche per quanto attiene la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti dell'industria vitivinicola.

1.9 - Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in *tecnologie alimenari,* orientamento *viticoltura ed enologia.*

1.10 - La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata da rettore secondo le vigenti norme universitarie.

1.11 - La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio del corso di diploma tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in idonee strutture convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

1.12 - Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami finali ed annuali.

1.13 - All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi triennale, ha valore di esame di Stato.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 21 aprile 1994

Il rettore: PALMIERI

94A3634

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94.

Circolare in merito ai depositi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dei trasporti e della navigazione

Al Dipartimento della protezione civile

Alle regioni

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Confindustria

Con riferimento all'applicazione del decreto ministeriale 20 maggio 1991 ed alla circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, in merito ai depositi assoggettati al citato decreto ministeriale si specifica quanto segue.

1. *Errata-corrige.*

Il titolo del punto 3 della circolare del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1993, n. 0029/93/032/CCL, è modificato come segue: «3. Depositi diversi assoggettati al decreto ministeriale 20 maggio 1991».

2. *Esclusioni.*

La disciplina dei rischi di incidenti rilevanti non si applica al trasporto di sostanze e preparati pericolosi su strada, per ferrovia, per via fluviale o marittima o aerea.

3. *Depositi diversi assoggettati agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.*

Sono classificati come luoghi utilizzati per depositi diversi di sostanze e preparati pericolosi nella tipologia e nelle quantità individuate dal decreto ministeriale 20 maggio 1991:

scali merci terminali di ferrovia;

porti marittimi;

porti fluviali;

interporti;

scali merci aeroportuali;

campi boe di travaso.

4. *Responsabilità.*

Il titolare degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si deve identificare nel soggetto o che ha autorità o che gestisce i luoghi e le aree definite al punto 3.

5. *Contenuti della notifica.*

Ai fini della predisposizione dei contenuti della notifica relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3 restano valide le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato I alla presente circolare.

L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, potrà essere richiesta eventualmente in fase istruttoria o comunque sulla base di criteri di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

6. *Contenuti della dichiarazione.*

Ai fini della predisposizione dei contenuti della dichiarazione relativa ai luoghi ed alle aree definite al punto 3, in attesa delle modalità stabilite dall'art. 13, comma 1, lettera *B)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, restano valide le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, secondo la linea guida di cui all'allegato II della presente circolare.

L'analisi di cui all'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, potrà essere eventualmente richiesta con le modalità di cui all'art. 13 comma 1, lettera *B)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

Il direttore generale
del Servizio inquinamento atmosferico e acustico ed industrie a rischio
CLINI

ALLEGATO I

CONTENUTI DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PER LE AREE, DI CUI AL PUNTO 3 DELLA CIRCOLARE, SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA (ART. 4 DEL D.P.R 175/88) - ALLEGATO I AL DPCM 31.3.89

Premessa

Il rapporto di sicurezza deve contenere tutte le informazioni relative alla configurazione dell'area in esame e alle procedure operative e gestionali, distinguendo quelle presenti da quelle di futura realizzazione Tale situazione deve essere descritta dettagliatamente e la configurazione da considerare, ai fini della quantizzazione del rischio, può essere quella relativa al futuro assetto dell'area

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

1.A.1. Dati identificativi ed ubicazione

1.A.1.1. Dati generali

1.A.1.1.1. Ragione sociale

1.A.1.1.2. Denominazione Ubicazione
Coordinate geografiche
Direttori responsabili

1.A.1.1.4. Responsabile del rapporto di sicurezza
Nominativo
Qualificazione

1.A.1.2. Localizzazione ed identificazione del luogo/area utilizzato come deposito diverso

1.A.1.2.1. Corografia della zona
Mappa in scala 1:25000 o superiore
Raggio superiore ai 5 km

1.A.1.2.1.1.Strutture civili
Abitazioni, ospedali , scuole, uffici, culto presenti nel raggio di 5 Km

1.A.1.2.1.2.Strutture industriali
Identificazione maggiori industrie presenti nel raggio di 5 Km e denominazione

1.A.1.2.1.3.Infrastrutture
Strade principali, autostrade, linee e scali ferroviari, porti e aeroporti nel raggio di 5 Km

1.A.1.2.2. Posizione del luogo/area
Descrizione dettagliata del luogo/area su mappa in scala 1.2000 o superiore

1.B.1. Organizzazione

1.B.1.1. Struttura organizzativa
Indicare su grafico la struttura organizzativa e l'entità del personale presenti nell'area nonchè i requisiti di addestramento attuali e da sviluppare.

1.B.1.2. Descrizione delle attivita' di movimentazione e sosta delle sostanze pericolose

1.B.1.2.1. Indicazione delle sostanze comprese nell'all. II di cui al D.M. 20 maggio 91

1.B.1.2.4. Quantità movimentate e stima delle quantità presenti nell'area

1.C.1. Sicurezza

1.C.1.1. Sanità e sicurezza
Problemi particolari
Esperienza storica

1.C.1.3. Dati meteorologici e geofisici

1.C.1.3.1. Dati meteorologici
Velocità / Direzione del vento
Condizioni di stabilità del vento
Dati storici (5 anni)

1.C.1.3.2. Dati geofisici
Terremoti
Inondazioni
Trombe d'aria
Fulmini

1.C.1.5.1 2.Analisi di sicurezza

1.C.1.5.1.1. Identificazione degli eventi incidentali

1.C.1.6. Stima delle conseguenze degli eventi di incidente

1.C.1.8. Criteri progettuali e costruttivi adottati

1.C1.7. Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti

1.D.1. Condizioni di Emergenza e Relativi Approntamenti

1.D.1.1. Sostanze emesse
Indicare il tipo e lo stato fisico della sostanza/e emesse in caso di incidente ed eventuali prodotti di combustione.

1.D.1.3. Sistemi di contenimento
Specificare se vi sono o se è necessario prevedere, specificandone il tipo, sistemi di contenimento per eventuali fuoriuscite di sostanze pericolose

1.D.1.4. Manuale operativo
Indicare le procedure e le norme comportamentali durante la sosta o la movimentazione dei mezzi, in condizioni di emergenza

1.D.1.5. Segnaletica di emergenza.

1.D.1.8. Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
Descrivere se sono presenti o se saranno adottati, specificandone il tipo, sistemi per l'allertamento e l'evacuazione

1.D.1.9. Restrizione degli accessi.
Descrivere se sono presenti o se saranno adottati, specificandone il tipo, dispositivi e procedure per impedire l'accesso al personale non addetto

1.D.1.10. Misure contro l'incendio

1.D.1.10.1. Descrizione impianti

1.D.1.10.2. Descrivere, se presente o previsto il sistema di drenaggio per l'evacuazione dei prodotti liquidi di risulta.

1.D.1.10.3. Riserve idriche.

1.D.1.10.4. Certificato prevenzione incendi
ove previsto

1.D.1.11. Situazioni di emergenza e relativi piani
Nel caso in cui l'analisi delle conseguenze degli incidenti evidenzi effetti all'esterno dell'area interessata occorre fornire i seguenti elementi utili ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno·
- Eventi incidentali di riferimento
- Localizzazione evento previsto
- Quantità di energia e di massa rilasciata
- Conseguenze al di fuori dell'area interessata
- Livello di probabilità dell'evento incidentale
- Modalità d'allarme.

1.D.1.11.2. Mezzi di comunicazione interni
Telefoni
Altoparlanti
Radiotelefoni

1.D.1.11.3. Presidi sanitari
Indicazione in mappa

1.D.1.11.4. Addestramento

1.D.1.11.5. Vie di fuga e uscite di emergenza
Indicazione su mappa

1.D.1.11.6. Piano Emergenza Interno
Citazione
Descrizione

1.D.1.11.7. Responsabile Piano Emergenza
Indicazione nominativi

1.F.1. Misure assicurative e di garanzia per i rischi, se previste

ALLEGATO II

CONTENUTI DELLO STUDIO DI SICUREZZA PER LE AREE, DI CUI AL PUNTO 3 DELLA CIRCOLARE, SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE (ART. 6 DEL D.P.R 175/88) - ALLEGATO III AL DPCM 31.3.89

Premessa

Lo studio di sicurezza deve contenere tutte le informazioni relative alla configurazione dell'area in esame e alle procedure operative e gestionali, distinguendo quelle presenti da quelle di futura realizzazione. Tale situazione deve essere descritta dettagliatamente e la configurazione da considerare, ai fini della quantizzazione del rischio, può essere quella relativa al futuro assetto dell'area

STUDIO DI SICUREZZA

1.1. Dati identificativi ed ubicazione

1.1.1. Dati generali

1.1.1.1. Ragione sociale

1.1.1.2. Denominazione Ubicazione

Coordinate geografiche
Direttori responsabili

1.1.1.3 Responsabile del rapporto di sicurezza

Nominativo
Qualificazione

1.1.2 Localizzazione ed identificazione del luogo/area utilizzato come deposito diverso

1.1.2.1 Corografia della zona

Mappa in scala 1:25000 o superiore
Raggio superiore ai 5 km

1.1.2.2 Posizione del luogo/area

Descrizione dettagliata del luogo/area su mappa in scala 1:2000 o superiore

1.2 Organizzazione

1.2.1. Struttura organizzativa

1.2.2. Descrizione delle attività di movimentazione e sosta delle sostanze pericolose

1.2.2.1 Indicazione delle sostanze comprese nell'All. II di cui al D.M. 20 maggio 91

1.2.2.4 Quantità movimentate e stima delle quantità presenti nell'area

1.3. Sicurezza dell 'impianto

1.3.1. Sanità e sicurezza
Problemi particolari
Esperienza storica

1.3.3. Dati meteorologici e geofisici

1.3.5.1.2. Analisi di sicurezza

1.3.5.1.1. Identificazione degli eventi incidentali

1.3.6. Stima delle conseguenze degli eventi di incidente

1.3.8. Criteri progettuali e costruttivi adottati

1.3.7. Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti

11.4 Condizioni di Emergenza e Relativi Approntamenti

1.4.1 Sostanze emesse
Indicare il tipo e lo stato fisico della sostanza/e emesse in caso di incidente ed eventuali prodotti di combustione.

1.4.3 Sistemi di contenimento
Specificare se vi sono o se è necessario prevedere, specificandone il tipo, sistemi di contenimento per eventuali fuoriuscite di sostanze pericolose.

1.4.4 Manuale operativo
Indicare le procedure e le norme comportamentali durante la sosta e la movimentazione dei mezzi, in condizioni di emergenza.

1.4.5. Segnaletica di emergenza

1.4.8.Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
Descrivere se sono presenti o se saranno adottati, specificandone il tipo, sistemi per l'allertamento e l'evacuazione.

1.4.9 Restrizione dell'accesso all'area
Descrivere se sono presenti o se saranno adottati, specificandone il tipo, dispositivi e procedure per impedire l'accesso al personale non addetto.

1.4.10 Misure contro l'incendio

1.4.10.1 Descrizione impianti

1.4.10.2. Descrizione, se presente o previsto, del sistema di drenaggio per l'evacuazione dei prodotti liquidi di risulta.

1.4.10.3 Riserve idriche.

1.4.10.4 Certificato prevenzione incendi, ove previsto

1.4.11 Situazioni di emergenza e relativi piani
Indicare quali sono gli eventi di riferimento, ai fini della gestione delle emergenze, la loro localizzazione e le eventuali conseguenze al di fuori dell'area

1.4.11.2.Mezzi di comunicazione interni

Telefoni

Altoparlanti

Radiotelefoni

1.4.11.3 Presidi sanitari

Indicazione su mappa

1.4.11.4 Addestramento

1.4.11.5 Vie di fuga e uscite di emergenza

Indicazione su mappa

1.4.11.6 Piano Emergenza Interno

Citazione

.Descrizione

1.4.11.7 Responsabile Piano Emergenza

Indicazione nominativi

1.5 Misure assicurative e di garanzia per i rischi, se previste

94A3732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) con deliberazione n. 31 del 17 agosto 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Stefano Sofi per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/Gab dell'11 aprile 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Stefano Sofi ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuseppe Corsaro.

Con decreto del Presidene della Repubblica del 9 maggio 1994 il dott. Giuseppe Corsaro è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Stefano Sofi.

Il consiglio comunale di Ciminà (Reggio Calabria) con deliberazione n. 9 del 14 marzo 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Massimo Giordano per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2102/92/Gab dell'11 aprile 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Massimo Giordano ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Gaetano Coppola.

Con decreto del Presidene della Repubblica del 9 maggio 1994 il dott. Gaetano Coppola è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Massimo Giordano.

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) con deliberazione n. 21 del 23 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria liquidazione nelle persone del dott. Adolfo Repice, del dott. Vincenzo Margio e della rag. Concetta Malacaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Catanzaro, con nota n. 2811/Gab del 16 aprile 1994, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Vincenzo Margio ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Annunziato Vazzana.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 è stato nominato membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Guardavalle (Catanzaro) il dott. Annunziato Vazzana, in sostituzione del dott. Vincenzo Margio.

Il consiglio comunale di Santa Venerina (Catania) con deliberazione n. 60 del 29 novembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Pietro Greco, del rag. Antonino Di Mauro e del dott. Michele Lanteri per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Villalba (Caltanissetta) con deliberazione n. 6 del 28 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 il dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A3665

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1591,99
ECU	1865,02
Marco tedesco	968,66
Franco francese	283,27
Lira sterlina	2410,59
Fiorino olandese	863,76
Franco belga	47,052
Peseta spagnola	11,747
Corona danese	246,51
Lira irlandese	2356,15
Dracma greca	6,541
Escudo portoghese	9,332
Dollaro canadese	1149,45

Yen giapponese	15,220
Franco svizzero	1137,38
Scellino austriaco	137,72
Corona norvegese	223,33
Corona svedese	202,90
Marco finlandese	292,05
Dollaro australiano	1179,66

94A3735

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1994

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1994, alle persone sotto elencate il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Calogero Comandini dott.ssa Maria (alla memoria);
2) Artioli prof.ssa Rossella;
3) Condorelli prof. Mario;
4) Gandolfi Vittoria,
5) Cavarocchi Pennetta prof.ssa Pia;
6) Salvatori Alberto (fratel Mario);
7) Cavallari Quinto (fratel Ernesto);
8) Antoni dott.ssa Giuseppina;
9) La Forgia prof. Michele;
10) Olivo on. prof. Rosario.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Todde Francesco (fratel Luciano).

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Boccardi Gian Carlo;
2) Mandorli Giuseppe;
3) Legatti Tamagnini Giovanna.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Bernardelli prof. Luciano;
2) Costa prof. Ernesto (alla memoria);
3) Pacini prof. Delio.

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Dascola prof. Paolo (alla memoria);
2) Meucci prof.ssa Bianca.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Cassisi prof. Rinaldo;
2) Loparco prof. Francesco;
3) Fornaro prof. Cosimo (alla memoria);
4) Papa prof Vincenzo;
5) Patrillo prof. Nunzio,
6) Suppa prof. Nicola,
7) Quaglieni prof. Pier Franco;
8) Vanella prof. Giovanni

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Di Chio prof. Rodolfo;
2) Dodero prof ssa Nella,
3) Marchetti prof Andrea,
4) Pezone prof. Franco;
5) Roncan prof. Giorgiannino,
6) Vairo prof. Felice.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Ferrara prof. Adriano Eugenio;
2) Imbrici prof. Donato;
3) Lettieri prof. Michele,
4) Mandrillo prof Piero (alla memoria),
5) Mazzucco prof. don Alessandro (alla memoria).

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Carbone prof. ssa Franca,
2) Duma prof Nicola.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Langella prof ssa Maria;
2) Varani prof. Gioacchino

Diploma di benemerenza di 2ª classe
(Medaglia d'argento)

1) Aspromonte prof. Vinicio;
2) Bonaventura prof. Santo,
3) Gambero prof. Carmine (alla memoria),
4) Giaquinto prof. Pietro,
5) Italiano prof. Giuseppe.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di 1ª classe
(Medaglia d'oro)

1) Tuccillo prof ssa suor Antonietta;
2) Zilio prof mons. Giovanni Battista.

DIREZIONE GENERALE DEGI SCAMBI CULTURALI

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Dematté prof. Enzo;
2) de Dal Lago prof.ssa Marisa;
3) Fumel prof. Yves;
4) Riedl prof. Bela;
5) Ibolya prof.ssa Almasi;
6) Valletutti prof. Joseph.

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

Diploma di benemerenza di 1ª classe

(Medaglia d'oro)

1) Calandri prof. Mario;
2) Paolucci delle Roncole prof. Enrico.

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Ravinale prof.ssa Irma;
2) Laganà prof.ssa Valeria;
3) Ferrari prof. Giorgio;
4) Prodigo prof. Sergio;
5) Monaco prof. Luca (alla memoria).

Diploma di benemerenza di 3ª classe

(Medaglia di bronzo)

1) De Filippi prof. Fernando;
2) Occhipinti Manusardi prof.ssa Angela;
3) Gatti prof. Vincenzo.

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Diploma di benemerenza di 2ª classe

(Medaglia d'argento)

1) Benato prof. Giorgio;
2) Bruno prof. Nicola;
3) Mediana prof. Giampaolo.

94A3664

Autorizzazione alla direzione didattica dell'8° circolo di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto n. I.14.II/35 set. II del 14 marzo 1994 del prefetto della provincia di Trieste il direttore didattico pro-tempore dell'8 circolo di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer IBM PS/2 matr. 55011 9310, corredato di un prodotto Works 3.0 in versione italiana e di una stampante Olivetti DM 290 matr. 1085571 del valore totale di L. 660.000 disposta dall'I.N.S.I.E.L. (Informatica per il sistema degli enti locali) gruppo Finsiel - S.p.a. di Trieste.

94A3616

Autorizzazione alla direzione didattica statale di S. Stefano Magra ad accettare una donazione

Con decreto n. 3776/I/II del 15 aprile 1994 del prefetto della provincia di La Spezia la direttrice didattica del circolo di S. Stefano Magra è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Ranx - Xerox - 50282» del valore di L. 6.616.000 disposta dalla società «Ipercoop» di Sarzana.

94A3617

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Consorzio Nettuno», in Roma

Con decreto ministeriale 6 maggio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Consorzio Nettuno», con sede in Roma e ne è stato approvato lo statuto.

94A3618

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Canepa Dante e Lorenzo, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unità in Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Casadei di Casadei Donatella & C., con sede in Meldola (Forlì) e unità in Meldola (Forlì), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unità in Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 2 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Free Man, con sede in Morciano di Romagna (Forlì) e unità in Sant'Angelo in Vado (Pesaro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icoma industriale, con sede in Milano, e unità in Cornaredo (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1993 al 29 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Gilardi & C., con sede in Biella (Vercelli) e unità in Biella (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1991 al 13 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pama, con sede in Scheggia (Perugia) e unità in Perugia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1993 al 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unità in Nova Milanese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sortaab di Moretti Carlo & C., con sede in Ronco Briantino (Milano) e unità in Ronco Briantino (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Taccaliti Mario di Vantaggioli Pierina e Figlie, con sede in Camerano (Ancona) e unità in Camerano (Ancona), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1993 al 7 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Technoagest, con sede in Castel Romano (Roma) e unità in Castel Romano (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.I.D., con sede in Catania e unità in Catania, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unità in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castelli, con sede in Bologna, limitatamente alle unità di Imola (Bologna) e Ozzano Emilia (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unità in Bologna e Cadriano (Bologna), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratini costruzioni meccaniche, con sede in Seriate (Bergamo) e unità in Seriate (Bergamo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unità di Pompiano (Brescia) per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forlì) e unità in Rimini (Forlì) e Villa Verucchio (Forlì), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Stampa Triestina, con sede in Trieste e unità in Trieste, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A3615

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio riscossione delle province di Roma, Latina, Varese, Brescia, Como, Milano, Bergamo, Cremona, Rieti, Alessandria, Torino, Campobasso, Salerno, Benevento, Matera, Teramo, Mantova, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Ancona, Macerata.

Con decreto ministeriale n I/2/1196/94 del 21 marzo 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.314 801.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1546/94 del 26 marzo 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.692.446.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/703/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.740.348.378, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/720/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 56 911.652.875, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonche alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/655 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.597.769.702, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/439/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.717.784.209, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonche alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/701/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 133.820 437.485, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/761/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.511.233 570, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n I/2/907/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 38.402 839.198, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I 2/702 94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 2.998 315 929, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. I/2 699 94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Cremona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5 885 659 270, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Cremona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n I/2/722/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *C* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 44 237.699 783, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n I/2/728 94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Rieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 754 672 415, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Rieti, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n I 2 906/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 4 230 311 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/1036/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.862.181.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/700/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.171.255.148, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Campobasso, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/908/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.972.994.314, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/762 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.973.155.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome del contribuente D'Ambrosio Vito.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Benevento, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/726/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Teramo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.140.020.693, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di Teramo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/975/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Mantova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.626.930.763, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Mantova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/725/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.092.152.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ancona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/727/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del

versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.157.321.896, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Macerata, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1029/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.470.340.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Torino, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1028/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.916.594.365, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Torino, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/972/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Matera è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.951.037.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, iscritto a nome della ditta «Scatolificio del Basento S.a.s. di Ruggeri Mario».

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Basilicata, sezione staccata di Matera, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/202/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *C* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.646.092.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1086/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.346.729.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1078/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.176.642.204, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1079/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 69.518.141.216, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1080/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.766.072.438, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1081/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.255.027.252, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1082 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.983.945.798, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

94A3642

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Parma, Modena, Latina, Roma, Pesaro e Urbino, Genova, Imperia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Sassari.

Con decreto ministeriale n. 1/2/724/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pesaro e Urbino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 908.974.680, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Pesaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/855/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 911.999.199, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/248/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Treviso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.726.303.926, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Treviso, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/978/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito della provincia di Vicenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.296.064.089, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Vicenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/438/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Verona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.536.332.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Verona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/977/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Verona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 30.659.606.776, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate, sezione staccata di Verona, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/825/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Sassari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.632.665.710, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Sardegna, sezione staccata di Sassari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/856/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.093.880.125, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/594/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 34.678.447.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/619/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.113.228.714, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/652/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.902.622.777, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/557/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.066.165.395, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Modena, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti

Con decreto ministeriale n. 1/2/851/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Latina è concessa dilazione ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.139.353.730, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1025/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Imperia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.064.496.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome della ditta «Associazione sportiva scuderia City corse Sanremo».

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Imperia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1026/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.304.004.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1024/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 13.128.209.010, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1023 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.607.602.725, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/853/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 46.102.251.793, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1065 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 60.275.717.051, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1114/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 57.112.836.300, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Roma, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. 1/2/1377/94 del 15 aprile 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.337.483.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

94A3681

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Di Cesare Gino, titolare dell'omonima ditta individuale, in Gaeta.

Con decreto 26 marzo 1994, la riscossione del carico tributario di L. 355.971.070, dovuto dal sig. Di Cesare Gino, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Gaeta, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A3643

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Pietrasanta

Con decreto TC/989 del 9 maggio 1994 del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo abbandonato del fosso Arginello segnato nel catasto del comune di Pietrasanta (Lucca) al foglio n. 32, mappali n. 466, 467 e 468, della superficie complessiva di mq 675 ed indicato nella planimetria predisposta in scala 1:2000 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Lucca il 27 febbraio 1990, planimetria che fa parte del citato decreto.

94A3663

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Cartiere Burgo S.p.a., Falck S.p.a., Italmobiliare S.p.a., Riva finanziaria S.p.a., Gemina S.p.a. e Gifim S.p.a. (Comunicazione n. 94005319 del 26 maggio 1994)

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dell'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato delle società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'oggligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cartiere Burgo S.p.a. (*)	21,30 Gemina S.p.a.	44,27 (Allegato *D*)
Falck S.p.a. (**)	49,83	59,51 (Allegato *D*)
Italmobiliare S.p.a. (***)	44,87 Efiparind B.V. e C. S.c.p.a. (Rosalia Radici Pesenti)	41,24 (Allegato *C*) Efiparind S.A.
Riva finanziaria S.p.a. (**)	39,64	34,49 (Allegato *D*)
Gemina S.p.a. (**)	46,47	52,10 (Allegato *D*)
Gifim S.p.a. (***)	42,21 Ven. fin. S.p.a. (famiglia Vender)	44,39% (Allegato *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria (allegato *A*).

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare delle partecipazioni aggregate da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale (allegato *D*).

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

94A3670

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università di Sassari sono vacanti i seguenti posti di professore di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia

antropologia culturale.

Facoltà di economia e commercio

merceologia,
storia economica,
diritto commerciale

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A3668

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia dei trattati e politica internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3688

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di architettura:

estimo ed esercizio professionale;
gestione urbanistica del territorio.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3667

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA gia ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiala, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300